

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ FARMACEUTICA FOIANO SRL UNIPERSONALE

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/08/2017 relativa alla costituzione della Società Farmaceutica Foiano srl Unipersonale, deputata alla gestione in house della farmacia comunale presso l'outlet Valdichiana Village;

Visto l'art. 50 D.Lgs. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e che tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro i termini di scadenza del precedente incarico (comma 8 e 9) ;

Visto lo Statuto del Comune di Foiano;

Visto lo Statuto della Società Farmaceutica Foiano s.r.l. Unipersonale ;

Visto il D.Lgs. 175/2016 “ Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Visto il modello di domanda allegato n. 2;

Visti gli artt. 2364 e 2449 del Codice Civile;

RENDE NOTO

Che il Comune di Foiano della Chiana, in qualità di Socio Unico della società in house denominata “Società Farmaceutica Foiano s.r.l. Unipersonale”, deve provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società suddetta composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente.

Tale società, interamente a capitale pubblico , opera in regime di controllo analogo e la sua attività riguarda la gestione della Farmacia Comunale sita presso il Valdichiana Outlet Village .

Requisiti per la partecipazione ed assenza di conflitto di interesse.

Le designazioni alla carica di Componente del Consiglio di Amministrazione dovranno riguardare soggetti:

1. che siano in possesso di idonea qualificazione per titoli culturali, pari ad almeno il diploma di durata quinquennale, per specifiche competenze e per esperienze comunque maturate nelle materie attinenti le questioni che dovranno affrontare, legate allo scopo/oggetto sociale dell'Amministrazione comunale e della Società partecipata.
2. che non si trovino in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con gli Assessori ed i Consiglieri Comunali;
3. che non si trovino in taluna delle situazioni d'ineleggibilità alla carica di Sindaco di cui all'art. 2399 C.C., ovvero:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

4. che non versino, altresì, in condizione di conflitto di interesse con l'ente, azienda o istituzione, intendendosi per tale, tra l'altro, l'amministrazione, la direzione o la qualità di socio illimitatamente responsabile di enti che abbiano il medesimo scopo/oggetto sociale ovvero la qualità di imprenditore individuale inerente le medesime attività, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte;

5. che non abbiano incarichi o consulenze presso l'Ente per il quale è disposta la nomina, o che gli stessi siano cessati alla data di effettiva assunzione dell'incarico;

6. che non abbiano riportato condanne per responsabilità contabile;

7. che non siano stati condannati a pene detentive per delitti non colposi;

8. che non si trovino in alcuna delle posizioni di inconfiribilità o di incompatibilità alla nomina previste dal D.Lgs. n. 39/2013.

Parametri di valutazione e ponderazione delle candidature.

La valutazione delle singole candidature e la ponderazione di ciascuna di esse in rapporto con le altre presentate sarà operata, fermi restando gli specifici requisiti di carattere professionale richiesti dalla vigente normativa, attraverso i seguenti parametri di riferimento:

- ❖ capacità di relazione in contesti complessi ed interlocutori di livello almeno pari a quello per cui si procede con il presente avviso - debitamente documentabile - anche attraverso dichiarazioni sostitutive attestanti i precedenti incarichi svolti e/o la produzione di ulteriore e diversa documentazione dalla quale sia possibile trarre elementi di valutazione della capacità relazionale richiesta (curriculum, pubblicazioni ecc...);
- ❖ esperienza almeno triennale in contesti analoghi a quello per cui si procede con il presente avviso - debitamente documentabile - anche attraverso dichiarazioni sostitutive attestanti la tipologia dell'attività professionale precedentemente svolta e l'indicazione del soggetto conferente ogni incarico;
- ❖ competenze di management aziendale e contabili, preferibilmente maturate in aziende similari e relative allo svolgimento di attività attinenti a quelle per cui si procede con il presente avviso - debitamente documentabili - anche attraverso dichiarazioni sostitutive e/o la produzione di ulteriore e diversa documentazione dalla quale sia possibile trarre elementi di valutazione delle competenze di management aziendale richieste (curriculum, pubblicazioni ecc...);
- ❖ buona conoscenza del tessuto socio-economico, aziendale e relazionale relativo al contesto operativo di riferimento dell'Ente e della società partecipata, quale elemento imprescindibile per un consapevole e proficuo esercizio delle mansioni proprie degli incarichi per i quali si procede con il presente avviso.

Funzioni del Componente del Consiglio di Amministrazione, durata dell'incarico e compenso spettante

Ai sensi dell'art. 2403 C.C., il Componente del Consiglio di Amministrazione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, comma 3, C.C.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, non sono revocabili - salvo inadempienza - e sono rieleggibili secondo quanto disposto all'art. 14 dello Statuto della Società .

Il compenso del componente del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. L'indennità spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione neo eletto sarà stabilita – in ogni caso - in misura non superiore al settanta per cento dell'indennità del Sindaco di Foiano, determinando a favore del Presidente una maggiorazione pari al 25% rispetto agli altri due componenti (e quindi pari ad una indennità annua lorda di euro 8.109,17 per il Presidente ed euro 6.487,33 per ciascun componente)

INVITA

gli interessati, in possesso dei requisiti di esperienza, competenza, attitudine professionale, candidabilità, eleggibilità e compatibilità, come stabilito dalla normativa vigente in materia, a comunicare la propria disponibilità mediante lettera corredata da curriculum vitae e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello allegato al presente avviso (allegato n. 2).

COMUNICA

- le modalità di presentazione delle domande:

- a) a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comunefoiano@legalmail.it
- b) a mezzo di servizio postale tramite raccomandata A.R. (saranno prese in considerazione solo le raccomandate pervenute nei termini stabiliti);
- c) recapito a mano presso la sede Comunale - Ufficio Protocollo – Piazza Cavour 1 - Foiano della Chiana (Ar): da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30;

- il termine per la presentazione delle domande:

le domande devono pervenire - attraverso una delle modalità indicate ai punti precedenti - entro e non oltre le ore **12.30 del 20esimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso** a pena di esclusione (**entro il 25.03.2024**).

Foiano della Chiana, 5 marzo 2024

IL SINDACO
Francesco Sonnati
(firmato digitalmente)

Allegato 2)

Al Sindaco
del Comune di Foiano della Chiana
Piazza Cavour 1
52045 Foiano della Chiana (Ar)

**OGGETTO: CANDIDATURA PER NOMINA A INCARICO COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE UNICO**

Io sottoscritto/a
nato/a..... il
residente a.....via.....
CAP.....tel.....fax.....cellulare.....
.....e-mail.....
PEC.....

Visto l'avviso del Sindaco del pubblicato all'Albo Pretorio on line in data per
la nomina dei componenti del nuovo Componente del Consiglio di Amministrazione per il Comune
di Foiano della Chiana della Società partecipata a capitale interamente pubblico Società
Farmaceutica Foiano Srl unipersonale s.r.l.

PRESENTO

la candidatura per l'incarico di componente del nuovo Componente del Consiglio di
Amministrazione per il Comune di Foiano della Chiana della Società partecipata a capitale
interamente pubblico Società Farmaceutica Foiano Srl unipersonales.r.l.

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità

DICHIARO

di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell'avviso di selezione
sopracitato;

di aver preso visione e di accettare le condizioni causa di cessazione dell'incarico, descritte allo Statuto di riferimento, fatto salvo il permanere dei requisiti di compatibilità e conferibilità dell'incarico;

di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità di cui agli artt. 60 e 63 del T.U.E.L., ovvero:

1. di non essere titolare di organi individuali né essere componente di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione dell'azienda della cui nomina si tratta, oltre che nel Comune di Foiano della Chiana, nonché dipendente che dirige e coordina i rispettivi uffici (art. 60, comma 1, punto 5, del TUEL);

2. di non essere dipendente dell'azienda della cui nomina si tratta; inoltre, per la nomina dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di non essere dipendente del Comune di Foiano della Chiana (art. 60, comma 1, punto 7 del TUEL);

3. di non essere legale rappresentante o dirigente di società per azioni con capitale detenuto per oltre il 50 % dall'azienda della cui nomina si tratta (art. 60, comma 10, del TUEL);

4. di non essere amministratore o dipendente con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio, o dipendente dell'azienda della cui nomina si tratta (art. 60, comma 1, punto 11, del TUEL);

5. di non essere amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto, azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione dell'azienda della cui nomina si tratta o che dagli stessi riceva in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle entrate (art. 63, comma 1, punto 1, del TUEL);

6. di non avere parte, direttamente o indirettamente, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, in servizi esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse dell'azienda della cui nomina si tratta, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dall'azienda della cui nomina si tratta, in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione (art. 63, comma 1, punto 2, del TUEL);

7. di non essere consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai precedenti punti 5 e 6 (art. 63, comma 1, punto 3, del TUEL);

8. di non avere lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo con l'azienda della cui nomina si tratta (art. 63, comma 1, punto 4, del TUEL);

9. di avere estinto il debito, qualora dichiarato responsabile con sentenza passata in giudicato, verso l'azienda della cui nomina si tratta, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato dell'azienda stessa (art. 63, comma 1, punto 5, del TUEL);

10. di non essere stato legalmente messo in mora avendo un debito liquido ed esigibile verso l'azienda di cui si tratta (art. 63, comma 1, punto 6, del TUEL);

11. di essere a conoscenza che costituisce causa di incompatibilità il venirsi a trovare nel corso dell'incarico in una delle condizioni di ineleggibilità di cui ai punti precedenti 1,2, 3 e 4 (art. 63, comma 1, punto 7, del TUEL);

di non trovarsi in taluna delle situazioni d'ineleggibilità alla carica di Sindaco di cui all'art. 2399 C.C., ovvero:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della societa', gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle societa' da questa controllate, delle societa' che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da questa controllate o alle societa' che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile:

- di non ricoprire la qualità di socio illimitatamente responsabile di società concorrente; - di non esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi;

- di non essere amministratore o direttore generale in società concorrente;

di non essere certificato appartenente ad associazioni segrete di cui alla L. n. 17/1982;

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera s), del D.L. n.174/2012, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. n. 213/2012;

di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dell'art. 53, comma 16, del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013;

di non trovarsi nelle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013;

che non sussistono a mio carico le cause ostative alla candidatura di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012;

DICHIARO, INOLTRE

1.che in caso di nomina o designazione mi obbligo ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi del Comune, conformando il mio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti comunali, nonché agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanate o emanande dal Comune di Foiano della Chiana;

2.di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche (*indicare periodo*):

.....

3.di ricoprire le seguenti cariche pubbliche:

.....

4. che non sussistono a mio carico motivi di conflitto con il Comune di Foiano della Chiana o con l'Ente sopraindicato;

5. di non trovarmi in stato di fallimento e che non esistono procedimenti per la dichiarazione dello stesso stato di fallimento;

6. di non essere stato amministratore di società che si trovino in stato di fallimento, di società nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo e che non esistano procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

7. di aver ricevuto, nei cinque anni precedenti, incarichi come amministratore di Ente, Istituzione, Azienda Pubblica, Società a totale o parziale capitale pubblico, che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, ai sensi dell'art. 1, c. 734 – della Legge Finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e successive integrazioni di legge.

NO/ SI

in caso affermativo specificare enti/società:

.....

DICHIARO ALTRESI'

ai sensi dell'art. 1, commi 471 e seguenti della L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) (si veda allegato 3) di godere – a carico delle finanze pubbliche – delle seguenti retribuzioni o emolumenti comunque denominati, compreso quello pensionistico (*elencare gli importi ed enti erogatori*)

.....

DICHIARO, INFINE, DI ESSERE CONSAPEVOLE

che i miei dati personali e sensibili saranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”;

che i dati relativi ai rappresentati nominati, compresi la presente dichiarazione ed il curriculum vitae saranno soggetti alla pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

ALLEGO

- o **Curriculum vitae**
- o **Fotocopia documento di identità**
- o **Eventuale ulteriore documentazione attestante i requisiti richiesti nell'avviso (*descrivere*)**
- o **Eventuale elenco degli incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, riferiti agli ultimi due anni** (specificare con riferimento a ciascun incarico o carica: l'amministrazione o l'ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la tipologia di carica o incarico, la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione)

Luogo e data

(Firma per esteso leggibile)

Allegato 3)

Riferimenti Normativi

CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DEL D.LGS. N. 39/2013

L'interessato a presentare la propria candidatura è tenuto a dichiarare, sotto propria personale responsabilità, la sussistenza/insussistenza delle seguenti cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013:

- cause di *inconferibilità*:

>essere stato condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati di cui al capo I tit II libro II codice penale;

> nei due anni precedenti , aver svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico (*cariche di Presidente con deleghe gestionali, amministratore delegato o dirigente*);

> nei due anni precedenti, aver svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico;

>nei 2 anni precedenti, essere stato componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico;

>nell'anno precedente, aver fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché essere stato presidente con deleghe gestionali dirette o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione.

- cause di *incompatibilità*:

>l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico (*se incarico di vertice o incarico dirigenziale che comporti poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferiscono l'incarico*), di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico;

>svolgere in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune (*se incarico di presidente con deleghe gestionali dirette o amministratore delegato*);

>ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, viceministro, ministro, sottosegretario di stato, commissario straordinario del governo o parlamentare

>ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico

>ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione ricompresi nella Regione Piemonte.

>trovarsi in una delle ipotesi previste dagli artt. 11 e 14 della L. 17 luglio 1890, n. 6972.

D.L. 201/2011

Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti economici

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque

erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.

4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) – (art. 1 commi 471 e seguenti)

471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

474. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Dipartimento della Funzione Pubblica – Estratto Circolare n. 3/2014 avente ad oggetto “Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici – Art. 1, commi 471 ss. della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014).

Punto 3.1. L'ambito di applicazione: “...per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 bis del medesimo D.L. n. 201/2011”. Per tutte le altre società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali le Amministrazioni esercitano “i propri poteri di azionista in modo da estendere alle suddette società gli stessi principi”.

Estratto D.LGS. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (c.d. Decreto Madia)

Art. 11 - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.

4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

...omissis....

8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi *degli amministratori*.

...omissis....

Art. 12 - Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.